

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione
redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.)

1. Bilancio di esercizio 2015 e relative relazioni: deliberazioni conseguenti. Esame bilancio consolidato 2015

Il progetto di bilancio al 31 dicembre 2015, con la Relazione sulla Gestione, la Relazione del Collegio Sindacale e le Relazioni della società di revisione nonché il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2015 e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari saranno messi a disposizione di chiunque ne faccia richiesta presso la sede sociale, saranno inoltre consultabili nella sezione "Investors" del sito internet della Società www.primaindustrie.com e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it, nei termini di legge.

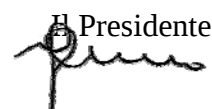
Signori Azionisti,

Auspichiamo che Voi accogliate positivamente la volontà della Società di proseguire con la politica di remunerazione del capitale di rischio e, nel ringraziarVi per la fiducia accordata, Vi invitiamo a voler procedere all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della Vostra Società al 31/12/2015 che chiude con un utile netto pari a euro 1.406.734,00 e:

- a destinare a Riserva Legale una quota del predetto utile netto, pari ad euro 70.336,70;
- a distribuire, sotto forma di dividendo ordinario, i residui euro 1.336.397,30 del predetto utile, nonché euro 1.284.421,20 relativi ad utili pregressi non distribuiti e precedentemente accantonati a Riserva Straordinaria, pari ad un dividendo complessivo unitario di euro 0,25 per ciascuna delle 10.483.274 azioni.

Collegno (TO), 9 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

H Presidente


ing. Gianfranco Carbonato

2. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'articolo 123- ter del T.U.F.

La Relazione sulla remunerazione prevista dall'art. 123-ter del T.U.F. sarà messa a disposizione del pubblico nei termini ivi previsti.

Gentili Azionisti,

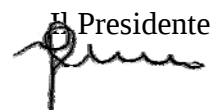
Ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF la sezione prima di tale Relazione è sottoposta a delibera non vincolante in senso favorevole o contrario; sottoponiamo, pertanto, a Vostra deliberazione non vincolante la sezione prima della Relazione sulla remunerazione.

Proposta di deliberazione

In relazione a quanto sopra esposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione: “approvare ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6 TUF la Sezione I della Relazione sulla remunerazione predisposta dagli amministratori e contenente la politica della società in materia di remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nonché le procedure utilizzate per l'adozione e l'attuazione di tale politica.”

Collegno (TO), 9 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


ing. Gianfranco Carbonato

3. Nomina del collegio sindacale e del suo Presidente; determinazione del compenso per l'intera durata del periodo di carica, esercizi 2016-2017-2018.

Con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 viene a scadenza il mandato triennale del Collegio Sindacale.

Vi precisiamo che ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti, le cui nomine dovranno essere effettuate mediante la procedura del voto di lista secondo quanto previsto dall'art. 28 dello Statuto stesso.

Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo, con il ruolo di Presidente, e di un supplente.

Ai sensi del citato art. 28 dello Statuto, la nomina del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente. Ciascuna lista presentata dovrà indicare almeno un candidato sindaco effettivo e un candidato sindaco supplente.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti il 4,5% del capitale sociale, salvo quanto stabilito per il caso di mancata presentazione di una seconda lista entro il termine previsto.

Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto le azioni emesse dalla società, non possono presentare né votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

Almeno uno dei Sindaci effettivi ed almeno uno dei Sindaci supplenti dovranno essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

I Sindaci che non sono in possesso del requisito professionale di cui sopra sono scelti tra coloro che siano iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia o che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a quanto previsto dalla vigente normativa; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico scientifiche strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento;
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario ed assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti le tecnologie laser o l'automazione industriale ed elettronica o le macchine utensili o i beni durevoli di investimento.

I sindaci uscenti sono rieleggibili. Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente quello fissato per l'assemblea in prima convocazione e di ciò sarà fatta menzione nell'avviso di convocazione. Nel caso in cui alla data di scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati ai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998, possono essere presentate liste entro il termine indicato a tal fine dal predetto Regolamento Consob; in tale caso la soglia prevista dal presente statuto per la presentazione delle liste è ridotta a metà.

Le liste depositate dovranno essere corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione con riferimento alla data in cui le liste sono depositate presso la sede della società; la certificazione può pervenire anche successivamente purché comunque almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima convocazione;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'articolo 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971/1998 con questi ultimi;
- c) di un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati (ivi compreso l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da essi ricoperti presso altre società), nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura.

Le liste costituite, computando entrambe le sezioni, da almeno tre candidati debbono essere composte in modo tale che il genere meno rappresentato costituisca un terzo, arrotondato all'unità

superiore, dei candidati della lista e, comunque, che il genere meno rappresentato sia indicato tra i candidati alla carica di sindaco effettivo.

La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti, presentata e votata da parte di soci che non sono collegati, ai sensi dell'art. 148, II comma del D.Lgs 58/1998, ai soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo e l'altro membro supplente.

In caso di parità di voti tra più liste di minoranza, si procede a nuova votazione da parte dell'assemblea, mettendo ai voti tali liste e senza che gli azionisti che hanno votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti possano votare.

La presidenza del Collegio Sindacale spetta al primo candidato della seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora non sia possibile procedere, in tutto o in parte, alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa nel rispetto delle qualificazioni richieste dalle norme applicabili ivi compresa la disciplina che garantisce l'equilibrio tra i generi.

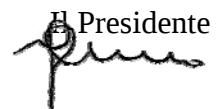
La determinazione della retribuzione dei sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Si rivolge quindi invito a voler provvedere alla nomina del nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 2016-2017-2018, nonché alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Si rivolge infine invito a determinare i compensi dei componenti il Collegio Sindacale.

Collegno (TO), 9 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


ing. Gianfranco Carbonato

4. Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, dell'art. 132 del T.U.F. e dell'art. 144-bis del Regolamento Emittenti e successive integrazioni e modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in sede ordinaria per discutere e deliberare in merito all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, nei termini e con le modalità di seguito indicate.

La Vostra società non ha al momento in corso alcuna autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e non detiene in portafoglio azioni proprie. Vi proponiamo di deliberare una autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie nei termini di seguito indicati.

Motivazioni della proposta di autorizzazione

La richiesta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie trova fondamento nell'opportunità di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di acquistare e di disporre delle azioni acquistate, nel rispetto della normativa vigente:

- a servizio di eventuali piani di incentivazione azionaria approvati dalla Società a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo;
- a servizio di eventuali assegnazioni gratuite ai soci, anche quali dividendi in natura;
- a servizio di operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, permuta, conferimento o altro atto di disposizione anche connesso a progetti industriali o operazioni di finanza straordinaria;
- al fine di effettuare attività di sostegno della liquidità del mercato.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile

Alla data della presente relazione, il capitale sociale della Società è rappresentato da n. 10.483.274 di azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 2,50 (due virgola cinquanta) ciascuna, per un valore complessivo di Euro 26.208.185 interamente sottoscritto e versato.

Al riguardo, si propone che l'Assemblea autorizzi l'acquisto di azioni proprie, in una o più volte, sino a un numero massimo di 500.000 (cinquecentomila) azioni che rientra nel limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile pari al 20% del capitale sociale come sopra indicato. Si ricorda che la Società e le società controllate non detengono azioni della Società e alle società

controllate saranno impartite specifiche disposizioni affinché non procedano all'acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'art. 2359-bis del codice civile.

Le operazioni di acquisto verranno effettuate nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al Consiglio di Amministrazione, affinché gli Amministratori Delegati possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, o per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo al Consiglio di Amministrazione la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

Durata per la quale si richiede l'autorizzazione

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far data dalla delibera assembleare di autorizzazione.

Corrispettivo minimo e massimo

Gli acquisti dovranno essere effettuati a condizioni di prezzo conformi a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003. In particolare, tale articolo prevede che l'emittente non acquisti azioni ad un prezzo superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell'ultima operazione indipendente e il prezzo dell'offerta indipendente più elevata corrente sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. Gli acquisti dovranno essere effettuati comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in euro 10.000.000 (dieci milioni).

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione, diminuito del 10%, ovvero al corrispettivo consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per l'eventuale distribuzione a favore di

amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per eventuali assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente. Qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Prima Industrie s.p.a.

Qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla delibera Consob sulle prassi di mercato ammesse.

Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni. Gli acquisti potranno avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'art. 132, comma 3, del D. Lgs. 58/98 o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni o di conversione di prestiti obbligazionari già emessi o di futura eventuale emissione, nonché per l'eventuale distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per eventuali assegnazioni gratuite ai soci.

Operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Ciò posto, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente delibera: “L'Assemblea ordinaria di Prima Industria S.p.A.,

- esaminata la proposta del Consiglio di Amministrazione;

- avute presenti le disposizioni di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del codice civile, 132 D. Lgs. n. 58/98 e 144-bis del Regolamento Emittenti, nonché ogni altra disposizione applicabile, delibera

1. di autorizzare l'acquisto, in una o più volte, per un periodo di diciotto mesi dalla data della presente delibera, di azioni ordinarie di Prima Industrie S.p.A. con le modalità di seguito precisate:

- il numero massimo di azioni da acquistare è pari a 500.000 (cinquecentomila) ;
- stabilire che il corrispettivo per l'acquisto dovrà essere conforme a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione Europea del 22 dicembre 2003 e comunque nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse, ove applicabili;
- gli acquisti dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 144-bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Emittenti o con altre modalità in conformità alle disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione;

2. di autorizzare la disposizione delle azioni proprie, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa applicabile, con le modalità di seguito precisate:

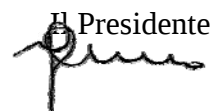
- le azioni acquistate potranno formare oggetto di atti di disposizione anche prima che sia esaurito il quantitativo massimo degli acquisti oggetto della presente delibera;
- gli atti dispositivi, e in particolare la vendita delle azioni proprie, non potranno essere effettuati ad un prezzo inferiore del 10% rispetto al prezzo di riferimento rilevato sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione ovvero al corrispettivo consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;
- le azioni a servizio dei piani di incentivazione azionaria e a servizio di distribuzioni a favore degli azionisti, anche sotto forma di dividendi, saranno assegnate gratuitamente;
- qualora le azioni siano oggetto di scambio, permuta, conferimento o qualsiasi altro atto di disposizione non in denaro, i termini economici dell'operazione saranno determinati in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione, anche tenendo conto dell'andamento di mercato del titolo Prima Industrie s.p.a.;
- qualora le azioni siano utilizzate al fine dello svolgimento dell'attività di sostegno della liquidità del mercato, le vendite dovranno essere effettuate nel rispetto dei criteri fissati dalla Consob in materia di prassi di mercato ammesse;

3. stabilire in euro 10.000.000 (dieci milioni) il controvalore massimo per l'acquisto,

4. stabilire che l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi;
5. autorizzare il consiglio di amministrazione, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione;
6. conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle necessarie comunicazioni al mercato, alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.”.

Collegno (TO), 9 marzo 2016

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente


ing. Gianfranco Carbonato